PROT. 34/19 INT

TRIBUNALE DI SPOLETO E PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE
ORDINE DEGLI AVVOCATI E CAMERA PENALE DI SPOLETO

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE PENALI

§.1. Premesse: finalità del protocollo di intesa e modalità di suo aggiornamento.

Il presente protocollo impegna i dirigenti degli uffici giudiziari e i rappresentanti dell'avvocatura ad adoperarsi affinché magistrati e avvocati rispettino le disposizioni generali sulle udienze dettate nei primi quattro capitoli. Inoltre i dirigenti dei due uffici giudiziari s'impegnano a curare l'osservanza dei criteri di priorità fissati al capitolo 5, dei quali rendono edotte le rappresentanze dell'avvocatura.

Le disposizioni in esso dettate sono il frutto di progressive modifiche che hanno recepito alcune delle proposte provenienti dalle singole parti sottoscrittrici e dai magistrati interessati alla loro applicazione (giudici dell'udienza preliminare e del dibattimento, sostituti procuratori).

L'iniziativa ha lo scopo di rendere le rappresentanze dell'avvocatura partecipi delle attuali capacità di smaltimento del Tribunale di Spoleto, insufficienti rispetto alle esigenze, e dei criteri oggettivi sulla base dei quali saranno impiegate le risorse dell'ufficio. Detti criteri si ispirano all'esigenza di limitare al minimo i casi di prescrizione, in specie per i processi a trattazione prioritaria, e di evitare nel contempo l'inutile dispiegamento di attività processuali se la prescrizione appaia inevitabile: a tal fine si

terrà presente che, laddove all'eventuale condanna possa seguire il risarcimento della parte civile, è concretamente utile pervenire alla pronuncia di primo grado anche se la prescrizione sia destinata a maturare per effetto dell'impugnazione.

Sia perché si renderà necessario verificare gli effetti della prima applicazione del protocollo, sia perché esso si basa su circostanze contingenti, quali le concrete dotazioni degli uffici giudiziari e l'andamento dei flussi, si prevede fin d'ora che le parti tengano una riunione annuale nel mese di giugno, a partire da giugno 2019, per concordare la conferma o la variazione degli accordi.

Ciascuna delle parti potrà chiedere una revisione straordinaria, qualora rilevi gravi inconvenienti nell'applicazione del protocollo.

Poiché le disposizioni del presente protocollo sono funzionali al razionale sfruttamento delle funzionalità dell'applicativo GIADA (Gestione Informatizzata Automatizzata Assegnazioni Dibattimento), la revisione sarà chiesta, per iniziativa dei magistrati di riferimento per l'informatica, qualora le funzionalità dell'applicativo siano migliorate in modo tale da consentire modifiche migliorative anche nel presente protocollo.

§.2. L'attuale capacità di smaltimento del Tribunale.

Il collegio penale settore collegiale tiene attualmente due-tre udienze mensili.
Il settore monocratico è attualmente trattato da due giudici professionali con 4 udienze mensili ciascuno, nonché da aprile 2019 da un MOT e da un GOT (in parte impegnato anche nel settore civile) con 4 udienze mensili ciascuno.

Complessivamente i tre giudici professionali poterebbero produrre circa 500 sentenze, alle quali possono aggiungersi ulteriori 70/80 da parte del GOT. Le scarsissime risorse di personale non consentono di istituire nuovi ruoli.

Di contro, nel periodo 1.7.2017/30.6.2018 sono pervenuti al dibattimento n. 1189 procedimenti.

L'incremento delle pendenze non può essere fronteggiato semplicemente

dilatando i tempi di trattazione di tutti i procedimenti, perché Il Tribunale a composizione monocratica ha già fissato udienze fino a giugno 2020 ed è già ora elevato il numero di reati dichiarati prescritti in primo grado o destinati inevitabilmente a prescriversi per effetto dell'impugnazione della sentenza di primo grado.

Sulla base delle attuali capacità di smaltimento del Tribunale, appare inevitabile la prescrizione di un considerevole numero di reati. È in base a questa situazione concreta, sperabilmente transitoria, che occorre applicare le disposizioni dettate dal legislatore sui criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti (art. 132 *bis* D. Lgs. 28.7.1989 n. 271): si tratta di stabilire non solo quali processi vadano trattati più speditamente ma anche e soprattutto quali processi vadano preservati per quanto possibile dal rischio della prescrizione.

§.3. Disposizioni generali sulle udienze penali, sia monocratiche che collegiali.

1. Salva una diversa indicazione esplicita, l'espressione "prescrizione del reato" utilizzata nel presente protocollo è da intendersi riferita alla prescrizione massima, computata sulla base della contestazione.

Nei processi nei quali siano contestati più reati con termini di prescrizione diversi, agli effetti dell'applicazione del presente protocollo si avrà riguardo al reato la cui prescrizione maturi per ultima.

Per "imputato" s'intende uno qualsiasi degli imputati se il processo è a carico di più persone.

2. Per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, la Procura della Repubblica non invierà richieste di fissazione dell'udienza dibattimentale ex art. 160 D. Lgs. 28 luglio 1989 n. 271 in processi diversi da quelli a trattazione prioritaria, se non quando il termine di prescrizione, iniziale o determinato da eventuali atti interruttivi intervenuti prima della richiesta, sia successivo al 30 giugno 2020 e il

termine massimo di prescrizione sia destinato a maturare:
- dopo il 31 dicembre 2022 se il reato risulta commesso entro il 2 agosto 2017,
- dopo il 31 dicembre 2021 se il reato risulta commesso dal 3 agosto 2017 in poi (e può essere quindi applicato l'art. 159 c.p. così come modificato dall'art. 11 L. 23 giugno 2017 n. 103).

3. L'udienza penale inizia di regola alle ore 9,00 davanti all'organo giudicante. I giudici e le parti processuali dovranno impegnarsi a rispettare gli orari indicati.

4. La segreteria della Procura dà avviso di fissazione della direttissima al difensore per telefono non appena possibile.

5. L'udienza penale è organizzata dal giudice con indicazione di orari differenziati per fasce: h.9:00, h.11:00 e se del caso, a discrezione del giudice, h. 12.30 o 13:00, in modo da evitare, per quanto possibile, interruzioni del corso dell'udienza. In orario successivo alle 13 possono essere fissate:
- udienze nelle quali debbano assumersi prove mediante incidente probatorio;
- udienze successive a quelle di prima comparizione;
- letture di dispositivi di sentenze, con eventuali motivazioni contestuali, che definiscano processi trattati nella mattinata.

L'orario dell'udienza-filtro nei processi a citazione diretta è indicato direttamente dall'applicativo informatico GIADA.

Il rinvio di un giudizio o di una udienza senza l'indicazione dell'ora o con indicazione generica dell'orario "di rito" s'intende disposto per le ore 9,00.

Le udienze dovranno di norma terminare entro le ore 18,00.

Il giudice avrà cura di posticipare la trattazione del processo quando il difensore di fiducia sia momentaneamente assente dall'aula, sempre che la presenza dei difensori interessati renda possibile trattare nel frattempo un altro processo.

6. Il processo è interamente trattato all'udienza di prima comparizione, salvi i casi

di mancata costituzione del contraddittorio o di mancata presentazione dei testi o di esercizio del potere di integrazione probatoria di cui all'art. 507 c.p.p., quando l'imputato è sottoposto, per uno o più dei reati per i quali si procede, a misura cautelare personale alla data del rinvio a giudizio o alla data di ricezione della richiesta di determinazione della data dell'udienza, anche se la misura è revocata prima dell'udienza

In questi casi l'udienza è fissata entro i termini di cui al par. 5.3 lett. a), vale a dire entro 6 mesi dal decreto che dispone il giudizio o dalla ricezione della richiesta di fissazione della data di udienza. Se si procede nella forma della citazione diretta a giudizio, la Procura della Repubblica richiede la determinazione della data dell'udienza manualmente, vale a dire senza ricorrere all'applicativo GIADA.

Al fine di garantire la celebrazione del processo entro il termine di 6 mesi di cui al paragrafo precedente, possono essere rinviati ad altra data, con provvedimento reso fuori udienza e comunicato alle parti, uno o più processi o tutti i processi a trattazione non prioritaria fissati per la data nella quale deve essere celebrato il processo dell'imputato sottoposto a misura cautelare.

Se la trattazione del processo con imputato sottoposto a misura cautelare personale si protrae oltre le 18, anche per l'eventuale concomitanza di uno o più processi a trattazione prioritaria – e quindi non rinviabili ai sensi del paragrafo precedente – può essere disposto un rinvio di durata non superiore a 5 settimane.

Sono interamente trattati alla prima udienza dibattimentale anche i processi a citazione diretta nei quali sia presentata richiesta di abbreviato non condizionato o richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. già positivamente valutata dal magistrato togato assegnatario del procedimento.

Sono rese alla prima udienza dibattimentale anche le sentenze predibattimentali di cui all'art. 469 c.p., le sentenze di cui all'art. 129 c.p.p. che non richiedano l'assunzione di prove e le ordinanze che per qualsiasi causa dispongano la restituzione degli atti al pubblico ministero.

7. Nei casi diversi da quelli indicati al precedente punto 6, la prima udienza (c.d. "udienza-filtro") è dedicata alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla

discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove.

Sono interamente definiti nella prima udienza successiva alla prima, salvi i casi di mancata costituzione del contraddittorio o di mancata presentazione dei testi, i processi nei quali nessuna delle parti abbia indicato più di 2 testi nella propria lista, a meno che all'udienza-filtro una parte non abbia segnalato al giudice la prevedibile, particolare complessità dell'esame di uno dei suoi testi.

Il giudice può disporre il rinvio del processo ad altra udienza dopo l'assunzione dei testi del pubblico ministero, laddove si presenti particolarmente complesso l'esame dell'imputato o dei testi della difesa. Salvi i casi di mancata costituzione del contraddittorio o di mancata presentazione dei testi, non sono disposti ulteriori rinvii.

8. Il giudice fa affiggere il ruolo sulla porta dell'aula d'udienza e ne fa trasmettere copia telematica alla segreteria dell'ordine degli avvocati entro le ore 12.00 del giorno precedente l'udienza (art. 20 D.M. 30.9.1989 n.334)

Il ruolo è compilato in modo da non ingenerare equivoci. Sono perciò indicati il rito (monocratico, collegiale, camerate), la data dell'udienza, il collegio o il nome del magistrato, l'aula in cui si terrà l'udienza e, per ogni processo, il numero del registro generale del Tribunale, l'ora prima della quale il processo non sarà chiamato.

Nel formare il ruolo, il Giudice tiene conto delle fasce d'orario e della prevedibile durata dell'udienza, al fine di rispettare gli orari indicati negli avvisi di fissazione.

Il giudice dà la precedenza assoluta ai processi nei quali siano presenti imputati o dichiaranti in stato di detenzione o di custodia cautelare in carcere, o agli arresti domiciliari e accompagnati da scorta. per qualsiasi causa (anche se per reato diverso da quello per cui si procede). Successivamente è accordata precedenza ai processi con imputati o dichiaranti agli arresti domiciliari autorizzati a raggiungere il luogo dell'udienza senza scorta.

I processi indicati al paragrafo precedente sono di regola fissati alle ore 9:00. Se sono fissati in orario successivo, il giudice può trattarli, a partire dall'orario fissato, anche prima di uno o più processi fissati in orario precedente.

Nell'ambito delle singole fasce orarie, è accordata precedenza ai processi che debbano essere rinviati in ragione della nullità o irregolarità della notificazione, del legittimo impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, e a quelli immediatamente definibili in ragione dell'estinzione del reato, a meno che la discussione e la decisione delle questioni relative al rinvio del processo o all'estinzione del reato non appaiano particolarmente complesse.

Salvi i casi di cui al capo precedente, il giudice cura l'andamento dell'udienza in modo da licenziare quanto prima i dichiaranti.

Durante l'udienza il giudice avvisa appena possibile le parti interessate e i testimoni presenti della necessità, derivante dall'imprevisto protrarsi di un processo già trattato o da altra causa, di chiamare nel pomeriggio processi fissati in una delle tre fasce orarie del mattino.

10. Al fine di consentire al giudice la migliore organizzazione dell'udienza, gli avvocati presentano le richieste di riti alternativi non appena possibile, allegando all'istanza il parere del pubblico ministero sulla richiesta di abbreviato condizionato o il consenso alla richiesta di applicazione pena ex art. 444 e ss. c.p.p., nonché la valutazione della proposta espressa dal magistrato togato assegnatario del procedimento, laddove il pubblico ministero sia rappresentato dal vice procuratore onorario.

Pubblico ministero e parti private segnalano al giudice appena possibile cause estintive del reato non rilevabili dall'esame del fascicolo del dibattimento.

11. Nella gestione dell'udienza, il giudice evita in ogni caso che l'imputato detenuto debba stazionare a lungo in aula in attesa della chiamata del processo.

Il detenuto attende la chiamata del giudizio nel quale deve intervenire, anche come testimone, dichiarante o parte offesa, nei locali di sicurezza.

12. I magistrati del pubblico ministero e i difensori hanno l'obbligo di indossare la toga nell'udienza pubblica.

Ai giudizi si assiste in silenzio. I telefoni cellulari devono essere tenuti spenti o con disattivazione dell'avviso sonoro di chiamata.

13. In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il Giudice deposita di norma il decreto di liquidazione della parcella non appena letto il dispositivo o entro il termine di deposito della motivazione della sentenza.

§.4. I rinvii dell'udienza: a) regole di cortesia.

1. I difensori invieranno al giudice le richieste di rinvio dell'udienza non appena appresi i fatti che danno luogo all'impedimento proprio o dell'assistito. Avranno cura di segnalarle contemporaneamente al pubblico ministero (in particolare all'ufficio dibattimento o alla segreteria del magistrato) e alle altre parti private. Non vanno comunicate al pubblico ministero le richieste riguardanti udienze preliminari condotte con rito ordinario e udienze-filtro.

Sulla richiesta di rinvio il giudice decide in udienza. Tuttavia nei giorni precedenti, laddove riceva una richiesta di rinvio che appaia sicuramente fondata, può invitare il pubblico ministero o le parti private a non citare i propri testi o ad avvisare i testi già citati di non comparire. Dell'invito sono rese edotte anche le altre parti.

L'invito e la comunicazione dell'invito sono inviate alle parti dal giudice o dalla sua cancelleria senza formalità, purché ne sia assicurata l'effettiva cognizione.

2. I rinvii su richiesta di parte per cause diverse da quelle previste dalla legge sono concessi solo a condizione che:

a) ricorra comunque un'esigenza meritevole di considerazione;

b) ricorra un'ipotesi di sospensione del corso della prescrizione o comunque non vi sia rischio concreto di prescrizione, neppure nei gradi successivi di giudizio.

I rinvii disposti nonostante l'opposizione di una delle parti sono motivati e comunicati al Presidente del Tribunale.

3. I rinvii dell'udienza "stante l'ora tarda" possono essere disposti dal giudice solo se, per ragioni impreviste, la trattazione del processo sia destinata a protrarsi oltre le ore 18.

Non appena si renda conto di una simile evenienza, il giudice avvisa le parti e i testimoni presenti della necessità di rinviare in tutto o in parte la trattazione del processo e della data di rinvio.

Il rinvio "stante l'ora tarda" è in ogni caso disposto entro le successive 5 settimane, se necessario fissando un'udienza straordinaria.

Alla procedura di cui al capo precedente non si ricorre, se non nei casi di assoluta necessità, laddove siano presenti testimoni provenienti da fuori Regione.

4. Nel rinviare i giudizi per l'istruttoria, il giudice riserva le fasce di prima mattina ai giudizi di più spedita trattazione, e quelle di tarda mattina per i dibattimenti di durata prevedibilmente più lunga. Una diversa soluzione è consentita in ragione di peculiari esigenze delle parti private o dei difensori o dei testimoni.

Nel rinviare i giudizi per la sola discussione, il Giudice fissa l'orario dell'udienza tenendo conto della prevedibile durata della stessa e della camera di consiglio. Salvi i casi nei quali la discussione appaia così complessa da impegnare l'intera giornata di udienza o sia fissata in udienza straordinaria, i rinvii per discussione e lettura della sentenza sono disposti per le ore 11:00 o in orario successivo.

Per processi di eccezionale complessità, sull'accordo delle parti la discussione può essere distribuita in più udienze ravvicinate, anche straordinarie, fissate con unico provvedimento. In ogni caso la distanza fra un'udienza e l'altra non supererà le 5 settimane.

5. Dopo la discussione, il giudice dispone il rinvio per repliche e decisione solo quando si sia verificato un imprevisto prolungamento della discussione o quando il pubblico ministero abbia manifestato l'effettiva intenzione di replicare, e sempre che si tratti di evitare il protrarsi della camera di consiglio oltre le ore 18.

6. Ove sia noto fin dai giorni precedenti l'udienza che un processo dovrà essere rinviato per impedimento personale del giudice o per altre ragioni dipendenti dall'ufficio del Tribunale, il giudice ne informa appena possibile le parti a mezzo della cancelleria.

Qualora per le stesse ragioni si debba rinviare l'intera udienza, la cancelleria dovrà esporre un avviso all'esterno della cancelleria stessa e dell'aula di udienza e darne comunicazione alla segreteria del Consiglio dell'Ordine e della Camera Penale, affinché avvertano gli iscritti. Qualora si conosca già la data di rinvio, le parti si impegnano a partecipare all'udienza al fine di ricevere la notifica della data di rinvio.

7. I processi sospesi *ex* art. 420 *quater* c.p.p. possono essere collocati fuori ruolo e rinviati a data da fissare. Resta fermo l'obbligo della Cancelleria di eseguire a mezzo p.g. nuove ricerche dell'imputato con cadenza annuale.

Il giudice fissa nuova udienza nell'eventualità del rintraccio dell'imputato ovvero al fine di dichiarare la prescrizione del reato.

§.5. I rinvii dell'udienza: b) processi soggetti a trattazione prioritaria

1. Il novero dei processi soggetti a trattazione prioritaria secondo il presente protocollo è più ristretto di quello dei processi indicati all'art. 132 *bis* D. Lgs. 28 luglio 1989 n. 271, disp. att. c.p.p., in quanto in quell'elenco rientra la maggioranza dei reati attualmente trattati dal Tribunale di Spoleto con il rito della citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p., i quali a loro volta rappresentano la grande maggioranza dei processi trattati dal Tribunale a composizione monocratica, il cui arretrato è molto più preoccupante di quello del Collegio: di conseguenza, l'integrale applicazione dell'art. 132 *bis* non comporterebbe alcun apprezzabile effetto di accelerazione del corso della procedura per i processi a trattazione prioritaria.

Di contro l'art. 132 bis non tiene conto dell'esigenza, che le parti riconoscono meritevole di considerazione, di garantire la priorità ai processi nei quali con la sentenza

di primo grado possa essere, in caso di condanna, riconosciuto il diritto della parte civile al risarcimento del danno o disposta la confisca di opere edilizie abusive o di reperti in custodia onerosa, perché l'attività processuale svolta in questi casi produce effetti anche in caso di prescrizione del reato nei gradi successivi di giudizio.

Per processi indicati all'art. 132 *bis* D. Lgs. 28 luglio 1989 n. 271, disp. att. c.p.p. diversi da quelli definiti "a trattazione prioritaria" al prossimo punto 5.2 del presente protocollo, il giudice si adopera comunque, per quanto possibile, al fine di garantire una trattazione sollecita ed evitare la prescrizione del reato.

2. Sono soggetti a trattazione prioritaria i processi di competenza del Tribunale:

a) nei quali l'imputato sia sottoposto a misura cautelare personale o sia stato sottoposto ad arresto o fermo: nelle stesse ipotesi si applicano inoltre, a seconda dei casi, le disposizioni di cui al punto 3.6 e quelle di cui ai punti 5.4 e 5.5;

b) nei quali le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal Procuratore distrettuale (art. 51 commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies* c.p.p.), anche laddove sia stato delegato per l'udienza un magistrato della Procura di Spoleto;

c) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, 624 *bis* comma 3, 630 codice penale

d) per i delitti previsti dagli articoli compresi fra l'609-*bis* e il 609-*octies* e 612-bis del codice penale, se nell'ambito del procedimento l'imputato è stato sottoposto a una misura cautelare personale;

e) per i delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;

f) per il delitto di cui all'art. 12 comma 3 D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286;

g) per i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse e di esplosivi;

h) per i delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319 quater, 320, 321 e 322 bis, 353, 353 bis, 356 c.p.;

i) nei quali, in caso di condanna, possa essere disposta la confisca di opere

edilizie o di reperti in custodia onerosa;

l) nei quali si sia costituita la parte civile.

Nelle ipotesi di cui alla lettera i) del precedente paragrafo e in caso di contestazione suppletiva, le disposizioni sulla trattazione prioritaria iniziano ad applicarsi dal momento in cui ne ricorra il presupposto.

Nelle ipotesi di cui alla lettera a) il processo resta a trattazione prioritaria anche dopo la revoca o la sostituzione della misura.

Nel caso di separazione dei giudizi, le disposizioni sulla trattazione prioritaria continuano ad applicarsi solo nei processi nei quali ne ricorra il presupposto.

3. Nei processi a trattazione prioritaria:

a) la prima udienza dibattimentale è fissata entro 6 mesi dal decreto che dispone il giudizio o dalla ricezione della richiesta di fissazione della data di udienza;

b) il giudice non dispone rinvii di durata superiore a 6 mesi se non nei casi di sospensione;

c) alla prima udienza dibattimentale, ove il processo non sia definito immediatamente, il giudice fissa l'intero calendario di udienze presumibilmente necessarie a trattarlo (comprese le udienze destinate alla discussione e alla decisione), valendosi delle indicazioni fornite dal pubblico ministero e dalle parti private

d) fermo restando il limite di 6 mesi cui al punto b) per il primo rinvio, il calendario è stabilito in modo che la decisione intervenga entro un anno dalla prima udienza, a meno che le successive udienze da fissare siano più di 5: in tale ultimo caso, sono fissate entro un anno dalla prima udienza non meno di 5 udienze e ciascuna udienza distante più di un anno dalla prima è fissata a non più di 5 settimane dall'udienza precedente.

Qualora nell'udienza in calendario non si tenga alcuna attività, per impedimento del giudice o della parte privata o del difensore, per astensione dalle udienze del difensore o per mancata comparizione di tutti i testi citati, è fissata – immediatamente nei casi di assenza dei testi, non appena costituito il contraddittorio negli altri casi – un'udienza successiva all'ultima del calendario, fissata in modo che la durata

complessiva del giudizio non sia superiore a un anno o che la distanza dall'ultima udienza non sia superiore alle 5 settimane. Nello stesso modo si procede qualora il numero di udienze necessarie a definire il processo risulti essere superiore a quello inizialmente stimato.

4. Nei procedimenti per direttissima, laddove il giudice abbia riconosciuto in sede di convalida lo stato di flagranza e il pubblico ministero non abbia modificato l'imputazione, i rinvii non posso essere superiori a 7 giorni, salve eccezionali esigenze rappresentate dal difensore. Il rinvio *ad horas* può essere disposto con il consenso dell'imputato e del suo difensore.

5. Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi, quando l'imputato è sottoposto a misura cautelare personale, tutte le udienze di rinvio, ove non osti l'applicazione delle norme sui termini dilatori a garanzia della difesa, sono fissate in data precedente alla scadenza dei termini massimi di durata della misura.

5. Le disposizioni di cui al punto 4 si applicano, ove possibile, anche ai processi a trattazione prioritaria nei quali alla data di entrata in vigore del presente protocollo si sia già tenuta la prima udienza dibattimentale. Non si applicano invece le disposizioni di cui agli altri 3 paragrafi, ma il primo rinvio disposto dopo l'entrata in vigore del protocollo non sarà superiore a 6 mesi e i successivi non saranno superiori alle 5 settimane.

§.6. I rinvii dell'udienza: c) processi soggetti a trattazione ordinaria

1. Sono "a trattazione ordinaria" i processi diversi da quelli definiti "a trattazione prioritaria" al par. 5.2 del presente protocollo.

2. Nei processi a trattazione ordinaria, le udienze sono fissate in modo da tener conto dei termini di prescrizione, anche in rapporto al tempo presumibilmente

necessario per redigere la motivazione della sentenza.

2. In ogni udienza successiva all'entrata in vigore del presente protocollo, se la prescrizione del reato o di tutti i reati contestati nel processo a trattazione ordinaria è destinata a maturarsi nei successivi 18 mesi e non è possibile procedere alla discussione, il giudice dispone il rinvio per una data successiva al maturarsi del termine di prescrizione, invitando le parti a non citare i testi residui.

Analogo provvedimento è adottato quando la prescrizione è destinata a maturarsi fra i 18 e i 24 mesi, se il giudice prevede che il processo non potrà essere definito neppure all'udienza di rinvio.

§.7 Regole specifiche per l'udienza preliminare e per l'udienza di convalida.

1. All'udienza preliminare si applicano, in quanto compatibili, le regole previste per l'udienza di trattazione dibattimentale. L'orario di inizio delle udienze preliminari e dei restanti giudizi innanzi ai giudici della sezione sarà specificato nel decreto di fissazione di udienza.

2. Il difensore può depositare, nei giorni che precedono l'udienza preliminare, la richiesta di definizione del processo mediante il rito abbreviato, rappresentando l'eventuale opportunità che la discussione sia rinviata a data successiva.

Ove la richiesta di giudizio abbreviato venga avanzata invece nel corso dell'udienza, la discussione, allo scopo di non intralciare il già fissato calendario della giornata, potrà essere differita ad un orario successivo o ad altra giornata.

Le parti si accorderanno — di regola — prima dell'apertura dell'udienza, relativamente alle richieste di applicazione della pena ex art.444 c.p.p.

3. Almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per il dibattimento, l'ufficio GUP

§.8. Entrata in vigore.

Il presente protocollo entra in vigore il 27 marzo 2019.

Si comunichi ai Giudici del settore penale e al Consiglio Giudiziario.

Spoleto, 11/3/2019

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Silvio Magrini Alunno

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott. Alessandro Giuseppe Cannevale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Avv. Maria Letizia Angelini Paroli

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE
Avv. Salvatore Finocchi

PROT. 92/19 INT

TRIBUNALE DI SPOLETO E PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE

ORDINE DEGLI AVVOCATI E CAMERA PENALE DI SPOLETO

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, dott. Silvio Magrini Alunno
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA dott. Alessandro Giuseppe Cannevale
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI Avv. Maria Letizia Angelini Paroli
IL PRESIDENTE DELL CAMERA PENALE Avv. Salvatore Finocchi

Rilevano che pe mero errore materiale il paragrafo 7, punto 3 del PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE PENALI, depositato in data 11/3/2019 è stato riprodotto parzialmente

Corregge detto errore materiale nel modo seguente

Laddove a pag. 14 di detto documento è scritto nell'ultima riga "3. Almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per il dibattimento, l'ufficio GUP" deve leggersi ed intendersi:

"3. Almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per il dibattimento, l'ufficio GUP trasmette il fascicolo del dibattimento alla Cancelleria della sezione dibattimentale e il fascicolo del P.M. alla segreteria della sezione dibattimentale della Procura".

Si comunichi.

Spoleto,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Silvio Magrini Alunno

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott. Alessandro Giuseppe Cannevale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Avv. Maria Letizia Angelini Paroli

IL PRESIDENTE DELL CAMERA PENALE
Avv. Salvatore Finocchi

M - DG 05405102106
PROCURA DELLA REPUBBLICA - SPOLETO
21 MAR. 2019
Pervenuto oggi alle ore .....
Reg. ..... N. .....